

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI e DISABILITÀ	
tel + 39 040 377 5551 fax + 39 040 377 5523	salute@certregione.fvg.it salute@regione.fvg.it I - 34124 Trieste, riva Nazario Sauro 8

SERVIZIO POLITICHE PER IL TERZO SETTORE

**IMPEGNO/LIQUIDAZIONE acconto
CAPITOLO 9233**

L.R. 24/2019, art. 8, commi da 31 a 33bis e Regolamento emanato con DPREG. 0102/Pres. del 31 luglio 2020 – Contributo a favore di ASSOCIAZIONE FAMILIARI ALZHEIMER PORDENONE ONLUS di Pordenone (PN) – Annualità contributiva 2020 – Concessione, impegno, liquidazione dell'anticipo del 40% del contributo e ordinazione di pagamento.

Il Direttore di Servizio

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive integrazioni e modificazioni e, in particolare, il Titolo II ove sono disciplinati i principi generali del procedimento contributivo;

Visto il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, novellato e rubricato "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", d'ora innanzi Codice, ed in particolare:

- l'articolo 4, comma 1, che definisce gli enti del Terzo settore;
- l'articolo 101 comma 1 del Codice, il quale dispone che "fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri" di settore;

Vista la legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 concernente la "Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale" ed in particolare l'articolo 20 che istituisce il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

Visto altresì il D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, novellato e rubricato "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale", e in particolare l'articolo 11 che istituisce l'anagrafe unica delle ONLUS;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), in particolare l'articolo 8, commi da 31 a 33bis che - al fine di valorizzare la funzione sociale e socio sanitaria degli enti del Terzo settore, promuovendo interventi che favoriscano prioritariamente la presa in carico delle persone fragili, il supporto ai caregiver familiari e la mobilità e l'accessibilità a favore di persone con disabilità, o con limitata autosufficienza, o di persone anziane - autorizzano l'Amministrazione regionale a concedere agli

enti stessi contribuiti per sviluppare progettualità coerenti con le misure integrate sociosanitarie adottate dagli enti del servizio sanitario e dagli enti gestori del servizio sociale dei comuni che valutano l'adeguatezza delle azioni previste e la loro integrazione con le altre misure a vantaggio degli utenti, dei loro familiari e dei caregiver familiari;

Precisato che il comma 33 del richiamato articolo 8 della legge regionale n. 24/2019 dispone che i criteri e le modalità di concessione di detti contributi siano stabiliti con apposito regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0102/Pres del 31 luglio 2020 di emanazione del "Regolamento in materia di contributi a favore degli Enti del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 117/2017 (Codice del Terzo settore), in attuazione dell'articolo 8 commi da 31 a 33 bis della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020)", di seguito Regolamento, che stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei suddetti contributi;

Visto in particolare l'articolo 4, comma 4 del Regolamento che prevede che i contributi in argomento siano concessi mediante procedura valutativa a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso", a seguito dell'istruttoria espletata per la verifica dell'ammissibilità della domanda;

Vista la domanda di contributo, regolarmente trasmessa tramite posta elettronica certificata (di seguito, pec) il 30 settembre 2020 e registrata al protocollo regionale in medesima data con numero 0021795/SPS presentata dalla associazione denominata ASSOCIAZIONE FAMILIARI ALZHEIMER PORDENONE ONLUS, con sede legale in Pordenone (PN), codice fiscale n. 91071270937, regolarmente iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale al n. 165, nonché regolarmente iscritta all'Anagrafe delle Onlus istituito presso l'Agenzia delle Entrate, settore assistenza sociale e socio-sanitaria, in relazione al progetto denominato "Albero della vita";

Atteso che con nota registrata al protocollo regionale in data 23 novembre 2020, protocollo numero 0026825/SPS, è stato comunicato all'Ente richiedente l'avvio del procedimento valutativo per l'assegnazione dei contributi in esame ai sensi dall'articolo 4, comma 7, del Regolamento, in applicazione degli articoli 13 e 14 della legge regionale n. 7/2020;

Vista la richiesta di integrazioni istruttorie trasmessa via pec alla associazione in data 24 novembre 2020, protocollo regionale n. 0026855/SPS, assegnando un termine di 10 giorni decorrenti dalla data della medesima per fornire le integrazioni di seguito elencate:

- 1) Chiarimenti in merito agli importi contenuti nel piano finanziario – allegato E alla domanda;
- 2) Indicazione della durata del progetto;

Preso atto delle integrazioni trasmesse con pec dalla associazione in argomento il 25 novembre 2020 e registrate al protocollo regionale in medesima data con numero 0027013/SPS, pervenuta entro il termine assegnato;

Specificato che l'Associazione:

- 1) Reinviava il piano finanziario;
- 2) Dichiarava la durata del progetto, confermando l'avvio dello stesso in data 1° agosto 2020;

Richiamato l'art. 2 del Regolamento e in particolare i commi 3 e 4 che ammettono progettualità realizzate da Enti del Terzo settore eventualmente in partenariato tra loro, escludendo forme di partenariato con enti differenti da quelli indicati al comma 1 del medesimo articolo;

Preso atto che l'associazione, in sede di domanda, ha dichiarato che il progetto presentato a contributo non è realizzato in partenariato con altri enti del terzo settore;

Considerato che l'associazione non ha evidenziato la presenza di eventuali contributi o finanziamenti da altri enti pubblici per la medesima progettualità, previsti all'articolo 4, comma 1 del Regolamento,

specificando altresì in sede di integrazioni che per il progetto non sono previste partnership di tipo economico;

Dato atto che nel corso dell'attività istruttoria espletata sull'istanza di contributo, così come integrata, sono stati verificati i requisiti soggettivi di ammissibilità del richiedente, il rispetto dei requisiti formali in ordine alle modalità e alla completezza della documentazione trasmessa, la rispondenza e la conformità del progetto presentato ai requisiti e criteri di ammissibilità, il rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 8, commi da 31 a 33bis della L.R. 24/2019 e del relativo Regolamento attuativo e delle altre norme nelle premesse richiamate e applicabili al procedimento in corso;

Richiamate, in particolare, le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, del Regolamento con riguardo alla determinazione della percentuale di contributo concedibile discriminata in relazione al ricorso o meno ad attività di raccolte di fondi (crowdfunding);

Specificato che la ASSOCIAZIONE FAMILIARI ALZHEIMER PORDENONE ONLUS ha evidenziato nel piano finanziario una somma di introiti derivanti da attività di crowfounding;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013, nonché il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 352/9 del 24 dicembre 2013;

Richiamato l'art. 4 comma 3 del Regolamento, con riguardo alla concessione del contributo in oggetto in osservanza dei regimi "De minimis" di cui ai regolamenti (UE) ut supra citati, qualora applicabili;

Preso atto che l'Associazione non ha evidenziato in sede di domanda l'applicazione del regime "de minimis" in osservanza dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 per il presente contributo;

Tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria conclusa sull'istanza in argomento in esito alla quale la domanda è risultata ammissibile a incentivo per l'ammontare complessivo e l'importo contribuibile - in applicazione della percentuale di incentivazione fissata dal Regolamento - di seguito riportato:

Progetto – "Albero della vita"			
<i>Totale costo netto del progetto</i>	Spese Ammesse	% di contribuzione (con crowdfunding)	Contributo concedibile richiesto
€ 16.000,00	€ 16.000,00	80%	€ 12.800,00

Visto l'art. 6, comma 1, del Regolamento che dispone l'erogazione del 40 per cento in via anticipata all'atto di concessione e l'erogazione del saldo a fronte della rendicontazione, cui i beneficiari provvedono nel periodo dal 1° gennaio al 31 luglio dell'anno successivo alla concessione di contributo;

Richiamato l'articolo 3, comma 8, del Regolamento, che stabilisce l'ammissibilità di progetti avviati o da avviare nell'anno di presentazione della domanda e da concludere tassativamente entro e non oltre il 31 maggio dell'anno successivo;

Richiamata la dichiarazione dell' associazione concernente l'avvio del progetto in data 1° agosto 2020;

Viste le modifiche alla disciplina della prenotazione delle risorse di cui all'articolo 40 della legge regionale 8 agosto 2007 n. 21 "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale" introdotte dall'articolo 13, commi 1-4, della legge regionale 6 agosto 2019 n. 13 "Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26" ed in particolare l'articolo 13, comma 1, lett. b);

Dato atto che la spesa trova copertura, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali), Titolo n. 1 (Spese correnti), Macro Aggregato n. 104 (Trasferimenti correnti), con riferimento al capitolo 9233 in conto competenza dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2020 – 2022;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla concessione, all'impegno e alla liquidazione dell'anticipo del contributo concesso a favore della associazione di promozione sociale denominata ASSOCIAZIONE FAMILIARI ALZHEIMER PORDENONE ONLUS, con sede legale in Pordenone, codice fiscale n. 91071270937, a valere al capitolo 9233, Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali), Titolo n. 1 (Spese correnti), Macro Aggregato n. 104 (Trasferimenti correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 2020 e pluriennale per gli anni 2020 – 2022, che presenta la necessaria disponibilità, per i seguenti importi:

Contributo concesso	Imputazione contabile (impegno)		Contributo liquidato (acconto del 40%)
	Conto competenza Bilancio 2020	Conto competenza Bilancio 2021	
€ 12.800,00	€ 5.120,00	€ 7.680,00	€ 5.120,00

Atteso che sul contributo in parola, non va applicata la ritenuta fiscale d'acconto del 4% prevista dall'articolo 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 in quanto ente iscritto all'Anagrafe delle Onlus;

Richiamati gli obblighi previsti dagli articoli 6 e 7 del Regolamento, in particolare, il termine perentorio dal 1° gennaio al 31 luglio dell'anno successivo alla concessione del contributo per la presentazione del rendiconto e della documentazione da allegare ai sensi del medesimo articolo 6, pena la revoca del contributo e tutti gli altri obblighi e divieti posti a carico del beneficiario;

Preso atto delle disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*), così come modificato dall'art. 23 del D.Lgs. n. 97/2016, e dalla L.R. n. 7/2014 (*Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo*) al fine di promuovere la trasparenza, l'efficienza, l'economicità, l'imparzialità e la semplificazione dell'attività amministrativa;

Visto il D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 "*Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali*" e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'articolo 21 che disciplina la figura del Direttore di Servizio;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 893 dd. 19.06.2020 "*Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali*" di approvazione, tra l'altro, dell'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e l'articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali di cui all'Allegato A parte integrante della deliberazione;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 343 del 6 marzo 2020, la quale dispone il conferimento dell'incarico di Direttore del Servizio politiche per il terzo settore presso la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità al dirigente in posizione di comando dott. Raoul Bubbi, a decorrere dal 9 marzo 2020 e fino al 8 marzo 2021;

Visti:

- lo Statuto regionale;
- la legge sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento attuativo;
- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 recante "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale" e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 13 febbraio 2015 n. 1 recante "Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa";
- la legge regionale 10 novembre 2015 n. 26, recante "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti";
- la legge regionale 27 dicembre 2019 n. 23, recante "Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022";
- la legge regionale 27 dicembre 2019 n. 24, recante "Legge di stabilità 2020";
- la legge regionale 27 dicembre 2019 n. 25, recante "Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022";
- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 2282 e n. 2283 del 27 dicembre 2019 con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2020-2022, ai sensi dell'art.39, c. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e il Bilancio Finanziario Gestionale 2020, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 26/2015;

Visto l'Allegato contabile, costituente parte integrante del presente decreto, per quanto concerne le imputazioni contabili e i relativi codici di bilancio;

Decreta

Per le motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **È concesso**, ai sensi dall'articolo 8, commi da 31 a 33bis, della L.R. 24/2019 e dal Regolamento emanato con DPRReg. 0102/Pres. del 31 luglio 2020 per lo sviluppo di progettualità da parte degli Enti del Terzo settore, alla associazione di promozione sociale denominata ASSOCIAZIONE FAMILIARI ALZHEIMER PORDENONE ONLUS, con sede legale in Pordenone, codice fiscale n. 91071270937, **il seguente contributo:**

Progetto – "Albero della vita"		
Spesa ammessa	% di Contribuzione (con crowdfunding)	Contributo concesso
€ 16.000,00	80%	€ 12.800,00

2. **È impegnato** l'importo complessivo di euro **12.800,00** di cui al punto 1 del dispositivo nel seguente modo:

Durata del progetto	Imputazione contabile del contributo (impegno)	
	Conto competenza Bilancio 2020	Conto competenza Bilancio 2021
Avviato in data 1° agosto 2020, conclusione entro il 31 maggio 2021	€ 5.120,00	€ 7.680,00

a valere sul capitolo 9233, Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali), Titolo n. 1 (Spese correnti),

Macro Aggregato n. 104 (Trasferimenti correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 2020 e pluriennale per gli anni 2020 – 2022, che presenta la necessaria disponibilità;

3. **È liquidato** l'importo di € **5.120,00** corrispondente al 40 per cento del contributo concesso di cui al punto 1, a valere sull'impegno assunto **a carico del capitolo 9233 in conto competenza del bilancio 2020** così come disposto al punto 2:

Contributo liquidato (acconto del 40%)	Contributo da liquidarsi (saldo a seguito di rendicontazione)	Importo minimo da rendicontare (spesa ammessa)
€ 5.120,00	€ 7.680,00	€ 16.000,00

4. **È richiesto il pagamento** della quota di cui al punto 3 a valere sul corrente anno che il Tesoriere regionale provvederà a versare mediante accreditamento sul c/c bancario intestato alla associazione denominata ASSOCIAZIONE FAMILIARI ALZHEIMER ONLUS, come da allegato contabile costituente parte integrante del presente decreto.
5. Il predetto contributo non è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% prevista dall'art. 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973.

è altresì decretato

6. il beneficiario, ai fini della conferma del contributo concesso, la sua definitiva quantificazione e l'erogazione del relativo saldo, **è tenuto a presentare dal 1° gennaio ed entro il termine perentorio del 31 luglio 2021 la rendicontazione dei costi sostenuti**, in conformità a quanto disposto dagli articoli 41 e 43 della legge regionale n. 7/2000 ed in particolare dall'art. 6 del Regolamento, pena la revoca del contributo medesimo;
7. il beneficiario, al fine di non incorrere in una riduzione proporzionale del contributo concesso, **deve rendicontare le spesa minima riportata al punto 3 del dispositivo**, in conformità a quanto disposto dagli artt. 41 e 43 della legge regionale n. 7/2000 e, in particolare, dall'articolo 6 del Regolamento.
8. il beneficiario deve altresì provvedere a **pubblicare sul proprio sito internet** - ove esistente – **la descrizione sintetica della progettualità** supportata dal presente contributo ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Regolamento;
9. il beneficiario è, inoltre, tenuto a osservare l'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 1, commi da 125 a 128, della legge 124/2017, pena l'applicazione delle relative sanzioni;
10. il presente decreto di concessione viene pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet regionale ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)
11. nel corso dell'intero procedimento per la concessione e l'erogazione del contributo nonché entro l'anno successivo la data del provvedimento di approvazione della rendicontazione e la corresponsione del relativo saldo, la Regione si riserva di effettuare controlli anche a campione nonché procedere alla sospensione, revoca e restituzione dell'incentivo secondo quanto previsto dal Titolo III Capo II della legge regionale n. 7/2000 e dall'articolo 7 del Regolamento.

Trieste, data del protocollo

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

dott. Raoul Bubbi
(f.to digitalmente)